

Ai Sigg.
ASSOCIATI
Loro sedi

COVID-19: ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, è stato emanato un nuovo provvedimento che, entrato in vigore il 6 gennaio c.a. (così come previsto dall'articolo 7), contiene varie misure restrittive, come in appresso specificato (si riportano ovviamente solo quelle di interesse per i comparti rappresentati).

SPOSTAMENTI VIETATI

- 1) Dal giorno 7 al 15 gennaio 2021 non è consentito alcun spostamento tra regioni diverse, salvo che per quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute oppure per situazioni di necessità.
- 2) È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

SPOSTAMENTI CONSENTITI

- 1) Fino al 15 gennaio è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui sopra è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

- 2) Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

